

Diritto di seguito

## Il "diritto di seguito" nel mercato primario dell'arte contemporanea

di **Silvia Stabile** e **Enrico Del Sasso** - Avvocati in Milano

Il presente articolo affronta la problematica dell'applicazione del diritto di seguito (diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale) alle vendite di opere d'arte eseguite da gallerie operanti nel mercato primario dell'arte contemporanea. Tali gallerie non acquistano (la proprietà de) le opere d'arte ma le hanno in consegna per la loro vendita, per conto dell'artista, sulla base di mandati senza rappresentanza (anche detti, nella prassi internazionale, *consignment agreements*).

### Il diritto dell'autore sulle vendite di opere d'arte successive alla prima

In Europa, così come in altri Paesi nel resto del mondo, con alcune importanti eccezioni relative a paesi strategici per il mercato dell'arte contemporanea - quali Stati Uniti d'America (con esclusione dello Stato della California, che lo ammette a determinate condizioni) (1), Svizzera (2), Corea del Sud (3) e Giappone (4) - gli ordinamenti giuridici riconoscono il diritto dell'autore di opera d'arte a ricevere una parte del prezzo di vendita ogni volta che la sua opera è venduta, con esclusione della prima vendita, ossia a quella perfezionata dall'artista quando l'opera è messa sul mercato per la prima volta.

Si tratta del cosiddetto diritto di seguito o più propriamente del "diritto dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte", come definito dalla direttiva n. 2001/84/CE e dalle singole legislazioni nazionali che ne hanno dato attuazione nei singoli ordinamenti nazionali, compresa l'Italia.

Il *droit de suite*, introdotto in Francia con una legge del 20 maggio 1920, trae origine in tempi meno recenti, risalenti agli impeti della Rivoluzione Francese, allorché nascevano le prime istanze volte ad attribuire agli artisti francesi i "diritti economici" d'autore con riguardo alle loro opere (5). In Francia, per la prima volta nel 1791, si ha il riconoscimento agli autori del diritto di riproduzione (6), mentre nel 1793 viene riconosciuto il diritto di esecuzione o di rappresentazione in pubblico (7); così, fin dagli inizi, la legislazione francese riconobbe, sebbene solo in astratto, agli artisti delle arti figurative gli stessi diritti economici riconosciuti agli autori agli artisti delle opere letterarie, teatrali o musicali, poiché i

primi, stante la caratteristica di "unicità" dei dipinti e delle sculture (esemplari unici), di fatto, avevano limitate occasioni di sfruttare economicamente le loro opere attraverso l'esercizio dei diritti economici riconosciuti per legge agli altri autori (8).

#### Note:

(1) Per una panoramica sul diritto di seguito negli Stati Uniti, si veda: J. C. Wu, *Art Resale Rights and the Art Resale Market: a follow up study*, in *Journal of Copyright Society in U.S.A.*, 1999, 531 e ss.; M. B. Reddy, *Droit de Suite: Why American Fine Artists Should Have the Right to a Resale Royalty*, in *Loyola of Los Angeles Entertainment Law Journal*, 1995, 509 e ss.; E. Hall, *The French Exception: Why the Resale Royalty Works in France and Why it Matters to U.S.*, in *Journal of International Media & Entertainment Law*, 2007, 321 e ss.; J. J. Wirsching, *The Time Is Now: The Need for Federal Resale Royalty Legislation in Light of the European Union Directive*, in *Southern University Law Review*, 2006, 431 e ss.; M. J. K., *Droit de Suite: The Artist's Right to a Resale Royalty* in *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, 1993, 967 e ss.

(2) Per la Svizzera, si legga K. Fischer, *Switzerland Without Resale Right (droit de suite). Supplementary Paper based on Practical Experience* in *KUR* 3-4, 2008.

(3) Si veda *infra*, *La reciprocità in ambito internazionale*.

(4) J. Kakoyiannis, *Resale Royalty Rights and The Context and Practice of Art Bargains*, 2006, in <http://www.jequ.org/files/notes-final-2.pdf>.

(5) Fino al Rinascimento gli artisti producevano le opere d'arte per soddisfare i desideri della committenza principalmente dei nobili e della Chiesa che ne sovvenzionavano le creazioni con il loro *patronage*. Con l'affermazione della centralità dell'uomo come individuo e trasformando lo *status* sociale degli artisti, questi ultimi hanno iniziato a firmare le loro opere e la legge ha iniziato a sviluppare regole a protezione delle differenti manifestazioni artistiche come espressione della personalità individuale riferita alle singole opere d'arte.

(6) Decreto del 13-19 gennaio 1791.

(7) Decreto del 19 luglio 1793.

(8) Le corti francesi hanno via via riconosciuto che le opere dell'ingegno differiscono in modo sostanziale dalle altre forme di *(segue)*

Opinioni  
Diritto d'autore

Il concetto originario di *droit de suite* consiste nel diritto dell'artista di partecipare a quello che, già nella Convenzione di Berna (9), era definito come il diritto di partecipare all'aumento o incremento di valore (economico) delle opere delle arti figurative rispetto al prezzo di vendita iniziale, ovvero di godere del successo delle loro opere una volta che le stesse - per il passaggio di proprietà all'acquirente - erano uscite dal suo "controllo".

Come anticipato, sul piano internazionale è la Convenzione di Berna a prevedere una disposizione sul "diritto di seguito", tuttavia non vincolante per gli Stati unionisti: tale diritto può essere invocato dall'artista solo se la legislazione dei singoli Stati unionisti lo prevedono, e solo sulla base della cosiddetta "clausola di reciprocità".

L'articolo 14 *ter* della Convenzione di Berna prevede infatti per l'autore delle opere d'arte originali (o dopo la sua morte per le persone od istituzioni legittimate secondo la legislazione nazionale) il diritto inalienabile alla cointeressenza in qualsiasi operazione di vendita di cui l'opera sia oggetto dopo la prima cessione effettuata dall'autore. Tale protezione può essere invocata in ciascun paese unionista, ma solo ove la legislazione nazionale dell'autore ammetta tale protezione e nella misura consentita dalla legislazione del paese dove essa è richiesta (condizione di reciprocità), prevedendo che le modalità di riscossione e l'ammontare dei diritti siano determinati da ciascuna legislazione nazionale.

Sulla base della Convenzione di Berna e, nel modo in cui tale diritto è stato riconosciuto all'interno delle singole legislazioni nazionali (e non di tutte), il diritto alla "cointeressenza" ovvero il diritto di seguito:

- a. si applica solo alle opere d'arte "originali" e non alle riproduzioni di opere d'arte (salvo il caso in cui la legislazione ammetta la protezione a determinate condizioni delle riproduzioni di opere d'arte);
- b. si applica solo quando l'opera è rivenduta (e non alla prima vendita);
- c. è riconosciuto agli artisti e agli eredi;
- d. è inalienabile (non può essere oggetto di rinuncia o di cessione a titolo definitivo a favore di terzi);
- e. ove sia introdotto in una legislazione nazionale, l'artista straniero beneficia del diritto nella misura in cui la legislazione del Paese straniero di cui l'artista è cittadino lo riconosca a condizioni di reciprocità agli artisti del paese la cui legislazione lo riconosce a favore degli artisti stranieri;
- f. è amministrato secondo la legislazione nazionale dagli enti collettivi di gestione dei diritti istituiti a tutela dei diritti degli artisti (in Italia, la SIAE).

Nell'ambito delle politiche culturali, nel 1996 la Commissione dell'Unione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa all'armonizzazione del diritto di seguito, anche in ragione del fatto che solo 11 Stati membri dell'Unione europea (tra cui l'Italia) e 3 Stati membri dello Spazio economico europeo (SEE) prevedevano una legislazione in materia.

Nell'originaria proposta, la Commissione ha distinto tra "mercato primario" e "mercato secondario"; nel documento ufficiale della proposta di direttiva (COM(96)97), per quanto concerne l'analisi del mercato, la Commissione ha infatti precisato che è opportuno distinguere tra mercato primario, ovvero quello in cui le opere originali sono vendute per la prima volta, e il mercato secondario, costituito dalla rivendita delle stesse opere, affermando che solo quest'ultimo è interessato dal diritto di seguito.

Nei chiarimenti successivi alla proposta di direttiva (10), la Commissione ha ribadito l'intento originario della adozione della normativa consistente, in primo luogo, nella eliminazione delle distorsioni del mercato dell'Unione europea e nella promozione della creatività, assicurando un trattamento equivalente per gli artisti di tutti gli Stati membri e promuovendo, a livello internazionale, nei confronti di paesi terzi (extra-Ue), il riconoscimento del diritto di seguito (11).

**Note:**

(continua nota 8)

"proprietà" in quanto, ad esempio, le opere d'arte non costituiscono semplicemente un "bene materiale" ma sono rappresentative dell'espressione del pensiero e della personalità dell'artista, stabilendo tra l'opera d'arte e l'artista una permanente relazione anche sul piano giuridico oltre il diritto di proprietà del bene materiale in cui l'opera dell'ingegno si estrinseca. Nacquero così, accanto ai diritti economici, i diritti a difesa della personalità dell'artista ovvero i cosiddetti diritti morali.

(9) Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.

(10) Memo 99/68 del 14 dicembre 1999, *Proposed Directive on Artists' Resale Right - Clarification*.

(11) Come detto, la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche stabilisce che il diritto sulle successive vendite si applica solo ove la legislazione nazionale del paese dell'autore lo ammetta. Tale diritto è facoltativo e soggetto alla reciprocità. Inoltre, alla luce del processo d'internazionalizzazione del mercato dell'arte moderna e contemporanea in Europa, in un contesto normativo in cui pochi paesi, al di fuori dell'Unione europea, riconoscono il diritto sulle successive vendite di opere d'arte, è parso essenziale che l'Unione europea promuova negoziati, a livello internazionale, per sancire l'obbligatorietà dell'art. 14 *ter* della Convenzione di Berna, di applicazione discrezionale per ciascuno Stato unionista.

Opinioni  
Diritto d'autore

Il 27 settembre 2001, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva n. 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. La Direttiva mira ad assicurare agli autori d'opere d'arte figurativa (*rectius*, visiva) la "partecipazione economica al successo delle loro opere".

Il diritto di seguito, per la direttiva, tende dunque a ristabilire un equilibrio tra la situazione economica degli autori delle opere d'arte e quella degli altri artisti che traggono profitto dalle successive utilizzazioni delle loro opere in altri campi, come la musica, la cinematografia, il teatro e la letteratura (12).

Nel periodo compreso tra il 7 gennaio e l'11 marzo 2011, la Commissione ha inoltre avviato una consultazione pubblica (13) volta ad adottare un Report sull'attuazione della direttiva n. 2001/84/CE in Europa, in conformità dell'art. 11 della medesima Direttiva, che nel dicembre 2011 è stato pubblicato dalla medesima Commissione (14).

La Commissione si è proposta infatti di stabilire un dialogo con gli *stakeholders* volto a fornire raccomandazioni per il miglioramento del sistema della raccolta e della distribuzione del diritto di seguito nell'ambito della sua gestione all'interno dell'Unione europea. La Commissione si è inoltre proposta di fornire un ulteriore rapporto sullo stato di attuazione della direttiva n. 2001/84/CE in ciascuno Stato membro; la pubblicazione del rapporto è prevista per il 2015.

In Italia, la direttiva n. 2001/84/CE è stata recepita con il D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118 "Attuazione della direttiva n. 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale", che ha modificato gli artt. 144 e ss. della L. 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod. (legge sul diritto d'autore).

La legge sul diritto d'autore, nella sua previgente formulazione, prevedeva una specifica disciplina sul diritto di seguito, in particolare, in materia di «diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative» (15); tuttavia la normativa, per lungo tempo è stata di fatto inapplicata per la difficoltà pratica di riscossione dei diritti da parte della SIAE (16).

Gli articoli che traspongono la direttiva n. 2001/84/CE nella legge sul diritto d'autore riproducono sostanzialmente le disposizioni della medesima direttiva (17). A seguito della entrata in vigore della nuova normativa, è stato altresì emanato il d.P.R. 29 dicembre 2007, n. 275, recante le disposizioni modificative del Capo IV, R.D. 18 maggio 1942, n. 1369, concernente l'approvazione del Regolamento

per l'esecuzione della legge sul diritto d'autore con specifico riguardo ai diritti sulle vendite successive (diritto di seguito) (18).

**Mercato primario e mercato secondario**

Non è nuova la distinzione tra mercato primario e mercato secondario. La letteratura economica pratica già da tempo questa distinzione (19), mentre in dottrina se ne parla solo di recente, comunque a de-

**Note:**

(12) S. Ercolani, *L'armonizzazione del droit de suite sulle opere d'arte originali*, in *Dir. aut.*, 2002, 1, 7 e ss.; M. Fabiani, *L'armonizzazione in Europa del diritto di seguito sulle opere d'arte figurative*, *ivi*, 2002, 4, 364 e ss.

(13) [http://ec.europa.eu/internal\\_market/copyright/resale-right/in dex\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/resale-right/in dex_en.htm). Alla consultazione pubblica per l'Italia hanno preso parte la SIAE, l'Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea (ANGAMC) e l'Associazione Nazionale Case d'Asta. Nel corso della consultazione pubblica non è emersa la distinzione tra mercato primario e secondario, se non marginalmente in alcuni interventi da parte di alcune gallerie con sede in U.K.

(14) COM(2011) 878 final.

(15) Gli artt. 144 e ss. della legge sul diritto d'autore, prima del recepimento in Italia della direttiva n. 84/2001/CE, prevedevano il diritto degli autori delle opere delle arti figurative ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica di esemplari originali delle opere quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione. Tale diritto era ammesso fino a prova contraria che la vendita pubblica non era preceduta da alcun atto anteriore di alienazione a titolo oneroso ovvero che il prezzo originario di alienazione non era inferiore a quello conseguito nella vendita pubblica. Era ulteriormente previsto che gli autori avessero altresì il diritto ad una percentuale sul maggior valore che gli esemplari originali delle opere avevano ulteriormente conseguito nelle successive vendite pubbliche ragguagliata la differenza tra i prezzi dell'ultima vendita pubblica e quella immediatamente precedente.

(16) Atti del Convegno "Giornata di studio sul diritto di seguito", Roma, 25 maggio 2006, Biblioteca e Raccolta Teatrale del Bucardo (SIAE), Sala San Giuliano, SIAE, 2006, in <http://www.siae.it/>.

(17) Per un'ampia trattazione della nuova normativa italiana sul diritto di seguito si vedano A. Ferrario - F. Soddu, *Il diritto sulle successive vendite dell'originale di un'opera d'arte figurativa nella legge italiana e nella direttiva n. 84/2001/CE*, in questa *Rivista*, 2004, 2, 189 e ss.; S. Stabile, *Il diritto di seguito nel mercato dell'arte contemporanea*, *ivi*, 2003, 4, 387 e ss.; M. Fabiani, *Diritto d'autore e diritti degli artisti interpreti o esecutori*, Milano, 2004, 32-33; L. Nivarra, *Il diritto di seguito tra esclusiva e equo compenso*, in *AEDON*, n. 3, 2006; G. Candela, A. Cicchetti, N. Soldato, *Temi e problemi dell'applicazione del diritto di seguito in Italia*, in *La Gazzetta delle aste*, semestrale d'informazione, Associazione Nazionale Case d'Asta, n. 4, ottobre 2006, 2 e ss.; S. Marras, *L'attuazione in Italia della direttiva n. 2001/84/CE relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale*, in *Contratto e Impresa Europa*, 2007, 553 e ss.; V. M., De Sanctis - M. Fabiani, *I contratti di diritto d'autore*, in Cicu - Messineo - Mengoni (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, vol. XXXI, Tomo 1, II ed., Milano, 2008, 310 e ss.; A. Maietta, *Il diritto di seguito nel panorama giuridico italiano*, in *Danno e resp.*, 2009, 2, 121 e ss.

(18) G.U. n. 42 del 19 febbraio 2008.

(19) A. Zorloni, *L'economia dell'arte contemporanea*, 2011, Milano, 56 e 57.

Opinioni  
Diritto d'autore

correre dalla entrata in vigore della Direttiva 2001/84/CE.

Come emerge da un rapporto della *Culture, Media and Sport Committee della House of Commons* (Parlamento U.K.) del 25 marzo 2005, il Regno Unito detiene un'ampia quota in Europa del mercato dell'arte (compreso il mercato dell'antiquariato), secondo in classifica solo agli Stati Uniti con riguardo alla quota mondiale; mentre in Francia si registra il più alto numero di transazioni nel settore dell'arte e dell'antiquariato, in Europa il Regno Unito è al secondo posto con il più alto numero di impiegati nel sistema dell'arte (20).

La distinzione tra mercato primario e secondario è fondamentale per comprendere le modalità con cui l'opera d'arte è trattata dai professionisti del mercato dell'arte contemporanea e per interpretare se giuridicamente le vendite del mercato primario ricadano o meno nel campo di applicazione del diritto di seguito.

Come detto, già la Commissione europea in sede di proposta di direttiva n. 2001/84/CE aveva avuto modo di evidenziare che occorre distinguere tra mercato primario e il mercato secondario (21).

Emanata la direttiva n. 2001/84/CE, il legislatore italiano l'ha recepita nel corpo di norme della legge sul diritto d'autore, senza distinguere esplicitamente - al pari del testo della direttiva - tra prime e seconde vendite. La norma però è chiara quando attribuisce agli autori delle opere d'arte originali il diritto a percepire un compenso, calcolato in misura percentuale sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima "cessione" delle opere stesse; ciò, in ogni caso, a determinate condizioni sempre previste dalla legge sul diritto d'autore, tra cui, il fatto che le vendite (successive alla prima cessione) siano eseguite con l'intervento di un intermediario del mercato dell'arte (galleria, casa d'aste e ogni altro operatore professionista del mercato dell'arte).

In Italia, come nel resto d'Europa, vi sono gallerie che operano nel mercato primario (arte contemporanea, relativa ad artisti viventi e che operano in epoca attuale o anche ad artisti non più in vita ma che hanno prodotto opere d'arte dalla metà del Novecento) e gallerie che operano nel mercato secondario; nel mercato secondario operano inoltre le case d'asta ed alcuni *art dealers* specializzati in artisti non più in vita e principalmente di epoca moderna (Novecento) o antica (dal Quattrocento all'Ottocento).

Concentriamoci su quelle gallerie che trattano artisti viventi, principalmente giovani artisti o *mid-career*. In Italia, questo mercato (primario) si è via via

sviluppato attingendo dall'esperienza dei paesi anglosassoni, nei quali la vendita di opere d'arte è preponderante rispetto ad altri (Regno Unito e Stati Uniti) e dove la prassi contrattuale consiste nel *consignment agreement*, ovvero quel particolare contratto che regola la consegna di opere d'arte da parte dell'artista alla galleria per la loro prima vendita sul mercato. Oltre alla vendita per conto dell'artista, la galleria, a sue spese, svolge tutta una serie di attività di promozione a favore dell'artista e delle sue opere che vanno dall'organizzazione di mostre, alla pubblicazione di cataloghi, ai rapporti con la stampa, alla partecipazione a fiere nazionali (Artissima a Torino, MIART a Milano, Artefiera a Bologna, ecc.) e internazionali (ART Basel a Basilea in Svizzera, FIAC a Parigi, Frieze a Londra e a New York, Miami Art Basel a Miami, ecc.) fino ad arrivare, in molti casi, alla partecipazione alle spese di produzione delle stesse opere d'arte.

Da un punto di vista giuridico il *consignment*, trasposto nel nostro ordinamento, non è altro che un mandato a vendere senza rappresentanza, propriamente una commissione di vendita: la galleria agisce in nome proprio ma per conto dell'artista; e come in tutti i mandati a vendere la galleria non acquista le opere per poi rivenderle. Se così fosse, vi sarebbe non solo una perdita economica per la galleria che sostiene i costi di ricerca, di produzione e di promozione rispetto al prezzo di vendita dell'opera d'arte, ma anche un'incongruenza nel fatto che la galleria di tali opere ricevute in consegna non fa magazzino né *markup* sulla vendita, limitandosi a percepire un compenso per l'attività svolta (una commissione di vendita) che generalmente consiste - come per prassi internazionale - nel 50% del prezzo di vendita al pubblico (*retail*) e che remunera (solo in parte) i costi sostenuti dalla galleria per le attività di promozione o di produzione e di vendita eseguita dalla galleria per conto dell'artista. Nel mercato primario, le opere d'arte sono affidate (di qui il termine *consi-*

**Note:**

(20) Secondo uno studio dell'*European Fine Art Foundation*, il mercato dell'arte e dell'antiquariato nel Regno Unito ha totalizzato ricavi per 4,2 miliardi di sterline, diviso a metà (50/50) tra case d'asta e mercanti d'arte (*dealers*), pari a circa il 25% del mercato globale. In U.K. vi sono circa 9.500 *art dealers* e 750 case d'asta, con circa 28.000 dipendenti a tempo pieno e 9.000 *part time*. Gli operatori del mercato sono divisi tra gallerie d'arte e case d'asta. Le opere sono anche vendute dagli artisti privatamente e attraverso altri canali distributivi. Sotheby's e Christie's rappresentano le due case d'asta con la maggiore presenza nei paesi europei e con una significativa presenza in U.K.

(21) Cfr. COM(96)97 def., par. II - Analisi del mercato interessato, 3.

Opinioni  
Diritto d'autore

gment) dall'artista alla galleria. Può anche accadere che le opere siano consegnate da una galleria straniera che promuove all'estero l'artista e alla quale, a sua volta, sono affidate le opere d'arte da parte dell'artista; la loro consegna alla galleria è preordinata alla loro vendita (non rivendita) che avviene sempre e solo per conto dell'artista, sia presso i locali della galleria che presso le fiere d'arte, in Italia e all'estero.

**Quando è dovuto il diritto di seguito**

Attualmente la SIAE raccoglie i compensi per diritto di seguito anche da gallerie operanti nel mercato primario che (erroneamente) lo hanno finora versato, o ne richiede il pagamento a gallerie che non lo hanno mai versato in quanto consapevoli di non doverlo versare (22).

La SIAE, tuttavia, non pare distinguere tra gallerie che prima acquistano e poi rivendono e quelle che invece ricevono in consegna l'opera senza acquistarla e la vendono per conto dell'artista (23).

La legge italiana riconosce invece agli autori delle opere d'arte originali il diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita solo se successiva alla "prima cessione" (del diritto di proprietà anche tramite vendita) delle opere stesse da parte dell'autore. La legge intende come vendita successiva quella, comunque effettuata, che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte (24).

Pertanto, il compenso per diritto di seguito (che in Italia varia a seconda del prezzo di vendita, pari al 4% del prezzo per le vendite tra 3.000 euro e 50.000 euro) è dovuto quando si tratta di rivendita (o vendita successiva alla prima cessione fatta dall'artista). Tale compenso non è invece dovuto quando la prima vendita è effettuata tramite le gallerie che agiscono in qualità di mandatari (normalmente senza rappresentanza) con passaggio di proprietà direttamente dall'artista all'acquirente.

Infatti in quest'ultimo caso, le gallerie non acquistano l'opera (né gli artisti per i quali la SIAE raccoglie il relativo diritto di seguito cedono - o intendono cedere - la proprietà dell'opera alle gallerie), non la imputano a proprio magazzino e non la rivendono, perché hanno le opere semplicemente in consegna per la loro vendita agli acquirenti per conto dell'artista e in nome della galleria (mandato senza rappresentanza o commissione di vendita) (25).

Ricorre insomma il requisito della presenza nella

transazione dell'operatore professionale (la galleria) ma non il requisito più importante, ossia il fatto che si tratti di vendita successiva alla prima.

Tant'è che la legge prevede un'eccezione (la cosiddetta *stock exemption*) in base alla quale il diritto di seguito non si applica alle vendite (seconde vendite) quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000 euro (26).

Per tutte le gallerie del mercato primario, le opere d'arte sono vendute per la prima volta dalla galleria che condivide con gli artisti i ricavi delle vendite, spesso ma non sempre al netto dei costi di produzione delle opere d'arte. Il prezzo di vendita dell'opera

**Note:**

(22) La SIAE ha anche avviato un'indagine ispettiva, in base ai propri poteri di controllo previsti dalla legge sul diritto d'autore, volta ad accertare il corretto pagamento dei compensi per diritto di seguito da parte delle gallerie, collaborando attivamente con la Guardia di Finanza. Ad alcune di queste gallerie, a seguito delle indagini e dei controlli della SIAE e della Guardia di Finanza, sono state applicate le sanzioni previste dalla legge sul diritto d'autore, fino a quella estrema della sospensione della attività con chiusura della galleria.

(23) Nelle FAQ della SIAE (<http://www.siae.it>) non è chiarito quando si tratti di prima vendita, né se il diritto di seguito si applichi o meno al mercato primario dell'arte contemporanea. Per la SIAE «sono esentate tutte le vendite effettuate senza la partecipazione di un professionista del mercato dell'arte»; sembrerebbe pertanto che la SIAE ritenga che, per il semplice fatto che una vendita sia effettuata con l'intervento di una galleria, il diritto di seguito sia dovuto.

(24) A seguito del recepimento della direttiva n. 2001/84/CE, ai sensi degli artt. 144 e ss. della legge sul diritto d'autore, per "diritto di seguito" si deve intendere il diritto dell'autore di un'opera d'arte originale di ricevere una percentuale del prezzo ottenuto per ciascuna rivendita della sua opera fatta da professionisti del mercato dell'arte (case d'asta, gallerie e da ciascun altro operatore del mercato dell'arte) e per rivendita ogni vendita successiva alla prima cessione da parte dell'autore, per il tramite di un operatore professionista, per cui vi sia un passaggio di proprietà.

(25) Il contratto di commissione, ai sensi dell'art. 1731 c.c., è un mandato che ha, per oggetto, l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente ed in nome del commissionario. Il contratto di commissione è, dunque, una specifica forma di mandato caratterizzato dall'assenza dei poteri rappresentativi in capo al mandatario e dalla specificità dell'oggetto dell'incarico.

(26) Nella direttiva n. 2001/84/CE, al suo 18° considerando, si legge che per quanto riguarda la particolare situazione delle gallerie d'arte che acquistano (ovvero comprano e non hanno semplicemente in consegna) le opere d'arte direttamente dagli artisti, dovrebbe essere lasciata agli Stati membri la facoltà di escludere dal diritto sulle successive vendite di opere d'arte originali, quelle vendite che sono effettuate entro 3 anni dal loro acquisto da parte della galleria limitando tale esclusione alle vendite il cui prezzo non superi i 10.000 euro. Si tratta di un'espressa eccezione (*stock exemption*) che consente alla galleria che realizza il proprio magazzino di opere d'arte, con l'acquisto diretto di opere d'arte dall'artista, di non pagare il diritto di seguito allorché la vendita (successiva alla prima fatta dall'artista alla galleria) sia fatta nei 3 anni successivi (quindi in tempi vicini all'acquisto) e per opere il cui valore è inferiore ai 10.000 euro.

Opinioni  
Diritto d'autore

d'arte è preventivamente concordato con l'artista, al quale peraltro la galleria deve attenersi. L'artista è e rimane unico e solo proprietario delle opere d'arte in consegna alla galleria fino alla loro vendita al collezionista: alla vendita al collezionista, il passaggio di proprietà avviene direttamente da artista a collezionista. La galleria non acquista mai le opere d'arte; tant'è che, come detto, le opere non sono mai registrate a magazzino come beni propri della galleria. Lo stesso avviene nel caso in cui la galleria venda le opere d'arte per conto di un artista straniero che la galleria promuove in Italia sulla base di accordi con una galleria straniera: le opere sono affidate ad una galleria estera con la quale la galleria italiana intrattiene rapporti sulla base di accordi che prevedono la consegna delle opere d'arte ai fini della loro esposizione e vendita in Italia. Anche in questo caso, il prezzo di vendita è determinato dall'artista; sia la galleria italiana che la galleria straniera percepiscono una percentuale differente del prezzo di vendita (generalmente 40%/30% per la galleria italiana e 10%-20% per la galleria straniera) a titolo di compenso per l'attività svolta a favore dell'artista che incassa sempre il 50% del prezzo di vendita.

Ancora una volta, la galleria vende per conto dell'artista in quanto né la galleria italiana, né la galleria straniera acquistano per poi rivendere le opere d'arte al collezionista; la vendita si realizza direttamente tra artista straniero e collezionista.

In alcuni (limitati) casi anche nel mercato primario la galleria opera invece acquistando subito (al momento della consegna) la proprietà dell'opera dall'artista pagando il relativo corrispettivo per poi rivenderla mesi o anche anni dopo. In questo caso la galleria confida evidentemente nella possibilità di realizzare un elevato *mark up* in futuro e il diritto di seguito è applicabile, trattandosi di "cessione successiva alla prima" perfezionata con l'intervento di un operatore professionale, che agisce come venditore. È agevole notare le profonde differenze fra le due fattispecie del mercato primario: nell'ipotesi del mandato senza rappresentanza (assai più frequente) la galleria non diviene titolare della proprietà dell'opera che infatti non è registrata a magazzino come bene proprio e la galleria non può disporre liberamente del bene (magari donandolo a terzi), dovendo invece attenersi alle istruzioni dell'artista mandante anche con riferimento al prezzo di vendita; nel secondo caso invece la galleria paga subito all'artista il prezzo quando riceve in consegna l'opera e ne acquista contestualmente la piena proprietà potendo disporre liberamente del bene, anche a titolo gratuito.

Il compenso per diritto di seguito si applica invece al mercato secondario - e non vi sono dubbi circa l'applicazione della direttiva n. 2001/84/CE e degli artt. 144 e ss. legge sul diritto d'autore a tali transazioni - ovvero a quelle vendite di opere d'arte successive alla prima vendita fatta dall'artista: si tratta delle vendite di opere che non sono presentate per la prima volta sul mercato e che non sono vendute per la prima volta ma che hanno subito diversi "passaggi di mano" ovvero di proprietà (*second hand sales*, si dice nel settore).

**Il diritto di seguito negli altri Paesi dell'Unione Europea**

Quanto detto in precedenza è comune ai Paesi dell'Unione Europea (27):

- il compenso per diritto di seguito è dovuto per ogni vendita successiva alla prima "cessione" dell'opera fatta dall'autore;
- per prima "cessione" da parte dell'autore si intende un atto traslativo del diritto di proprietà come nel caso della vendita;
- il mercato primario è relativo a quel tipo particolare di transazione in cui la galleria acquisisce dall'artista le opere d'arte in assenza di effetti traslativi del diritto di proprietà (*consignment*);
- il diritto di seguito non si applica al mercato primario dell'arte contemporanea (vendita dell'opera d'arte da parte dell'artista attraverso la sua galleria che ha in consegna le opere d'arte e non acquista la proprietà delle stesse);
- le società di gestione collettiva europee non raccolgono i compensi per diritto di seguito per le vendite di opere d'arte eseguite nel mercato primario (prime vendite) ove la galleria non acquisti la proprietà delle opere d'arte stesse.

Le "consorelle" SIAE negli altri Stati membri dell'Unione europea non raccolgono e distribuiscono il diritto di seguito quando la vendita è eseguita da gallerie che operano sul mercato primario. Ad esempio, nel sito web della consorella SIAE del Regno Unito, la DACS (28), si dice che il diritto di seguito (*Artist's Resale Right - ARR*) si applica solo al mercato secondario (*secondary market*) con l'intervento

**Note:**

(27) P. Valentin, *Droit de suite*, in *European Intellectual Property Review*, 2006, 268 e ss.; G. Gibbons, *Droit de suite: Praise for Irish Minimalism?*, in *European Intellectual Property Review*, 2007, 163 e ss.; J. Collins, *Droit de suite: An Artistic Stroke of Genius? A Critical Exploration of the European Directive and its Resultant Effects*, in *European Intellectual Property Review*, 2012, 305 e ss.

(28) <http://www.dacs.org.uk/for-art-market-professionals>.

Opinioni  
Diritto d'autore

di un operatore professionale (29). Sempre nel Regno Unito, la ACS - Artists' Collecting Society si conforma alla prassi seguita dalla DACS per cui la vendita di opere d'arte di un artista attraverso una galleria (che non acquista la proprietà dell'opera d'arte) non sono soggette all'AAR. È salvo solo il caso in cui la galleria abbia, in precedenza, acquistato la proprietà dell'opera dall'artista e la rivenda successivamente a un terzo (ovvero qualora si tratti di seconda vendita e non di prima vendita nel senso sopra descritto).

**La reciprocità in ambito internazionale**

Il diritto di seguito è riconosciuto, dalla legge sul diritto d'autore, in Italia, anche agli artisti (e ai loro eredi) che siano cittadini di paesi terzi (non facenti parte dell'Unione europea), solo nel caso in cui la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli artisti che siano cittadini italiani (e dei loro eredi) (30). La legge prevede che agli artisti di Paesi extra-Ue non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto per i cittadini italiani e pertanto il diritto di seguito è dovuto (31). La norma è coerente e recepisce l'art. 7, direttiva n. 2001/84/CE con riguardo ai beneficiari di paesi terzi e risponde all'esigenza di internazionalizzazione del mercato dell'arte contemporanea in un contesto in cui pochi paesi al di fuori dell'Unione europea riconoscono il diritto di seguito.

Come detto, per il legislatore comunitario è essenziale che l'Unione europea avvii negoziati internazionali per far sì che l'art. 14 *ter* della Convenzione di Berna relativo al diritto di seguito (facoltativo e soggetto alla clausola di reciprocità tra gli Stati unionisti) sia riconosciuto da ciascuna legge nazionale.

In base a tale disposizione la SIAE dovrebbe incassare i compensi per diritto di seguito e ripartirli all'artista cittadino straniero di uno Stato non membro dell'Unione europea solo nel caso in cui vi sia un rapporto di reciprocità con tale Stato ovvero se lo Stato straniero riconosca in capo all'artista italiano il medesimo diritto di seguito riconosciuto al proprio artista. Di fatto poi, la gestione della riscossione dei compensi per diritti di seguito avviene, da parte degli enti di gestione esteri, stipulando apposite convenzioni (reciproca rappresentanza) con la SIAE, come già avviene per i diritti di riproduzione. Il primo problema che si pone, da un punto di vista non solo pratico, è quello di conoscere con esattezza quali siano i paesi con i quali esiste un rapporto di reciprocità.

Nel sito della SIAE si dice che "al momento" non si dispone di un documento ufficiale con indicazione dei paesi esteri (extra-Ue) con i quali valgono accordi di reciprocità e che pertanto, "nel frattempo", si può fare riferimento all'elenco della società di gestione francese (ADAGP) alla quale rinvia mediante *deep link* (32). Tale elenco riporta i paesi che dovrebbero avere una normativa che riconosce il *droit de suite* (ma non si conosce a quale condizione né se il diritto di seguito è riconosciuto agli stranieri in base alla clausola di reciprocità). Inoltre l'elenco è aggiornato al 1° marzo 2011 ed è fornito solo a titolo indicativo, con totale responsabilità circa la correttezza dell'elenco del soggetto cui incombe il pagamento del compenso in base alla legge francese.

Sempre nel sito della SIAE si segnala che il diritto di seguito è attivo anche in California (USA) «benché tale stato non sia compreso nel predetto elenco dell'ADAGP» (33).

In California (U.S.A.), il 1977 *Resale Royalty Act* (*California Civil Code Section 986*) (34) riconosce a determinate condizioni il diritto di seguito, tra le quali il fatto che l'artista al tempo della (ri)vendita dell'opera d'arte fosse o cittadino degli Stati Uniti o residente in California da più di 2 anni. Ci si chiede se esista reciprocità. Di recente il *California Resale Royalty Act* è stato tacciato di incostituzionalità nell'ambito del contenzioso "Estate of Graham v. Sotheby's Inc." (35).

Il *Copyright Office U.S.* ha chiesto al Congresso degli Stati Uniti di esaminare come l'attuale sistema del *copyright* sostenga o ostacoli gli artisti delle ope-

**Note:**

(29) La DACS non raccoglie l'ARR (*Artists Resale Right*) quando una galleria abbia in consegna opere d'arte direttamente dall'artista per la vendita all'acquirente. Siamo nel mercato primario e il diritto di seguito non è dovuto in quanto il passaggio di proprietà si ha dall'artista all'acquirente poiché la galleria che ha *on consignment* le opere non acquista mai la proprietà su tali opere in consegna. La DACS non raccoglie l'ARR anche quando intervengono due gallerie: è il caso in cui ad esempio una prima galleria inglese consegna le opere ad una galleria straniera per la loro vendita all'estero.

(30) Art. 146, comma 1, l.aut.

(31) Art. 146, comma 2, l.aut.

(32) [http://www.siae.it/UtilizzaOpere.asp?click\\_level=34000800&link\\_page=OLAFDDS\\_FAQ.htm](http://www.siae.it/UtilizzaOpere.asp?click_level=34000800&link_page=OLAFDDS_FAQ.htm).

(33) *Idem*.

(34) <http://www.cac.ca.gov/artsinfo/resaleroyalty.php>.

(35) 2012 U.S. Dist. LEXIS 77262 - C.D. Cal. May 17, 2012. Si veda anche A. Frankel, *Should artists get royalties on resales? California judge says no*, in Thompson News and Inside, Legal, 18 May 2012, Thompson Reuters, 2012, in <http://newsandinsight.thomsonreuters.com/Legal/News/ViewNews.aspx?id=47846&terms=@ReutersTopicCodes+CONTAINS+%27ANV>.

Opinioni  
Diritto d'autore

re d'arte visive e quale impatto possa avere il riconoscimento di un *resale royalty right* a livello federale rispetto al settore dell'arte contemporanea mettendo in luce i differenti tipi di transazioni per segmento di mercato (primario/secondario) (36).

Non da ultimo è esplicativo della cosiddetta clausola di reciprocità il caso della Repubblica della Corea del Sud. In Corea, il diritto di seguito non è per legge riconosciuto. Tuttavia, la Corea del Sud si è impegnata nei confronti dell'Unione europea con un accordo di libero scambio (*Free Trade Agreement - Korea-UE FTA*) (37), ad avviare le discussioni per l'introduzione del diritto di seguito nel proprio paese, entro 2 anni dalla data di efficacia dell'accordo (38). Per ora, in Italia, il diritto di seguito non può essere riconosciuto agli artisti coreani; ma lo sarà quando - a condizioni di reciprocità - sarà introdotto anche in Corea non solo a favore degli artisti co-

reani, ma anche degli artisti dei Paesi dell'Unione europea.

**Note:**

(36) <http://www.copyright.gov/docs/resaleroyalty/>.

(37) Decisione del Consiglio del 16 settembre 2010 sulla sottoscrizione, per conto dell'Unione europea e l'applicazione dell'accordo di libero scambio tra Unione europea e i suoi Stati membri da una parte e Repubblica della Corea del Sud dall'altra parte, in <http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:127:SOM:EN:HTML>.

(38) Sulla base dell'accordo TRIPS (sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio), l'accordo di libero scambio (ALS) offre un quadro giuridico per le norme fondamentali, nella UE e in Corea, sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e l'attuazione di tale tutela. L'ALS istituisce meccanismi di scambio e cooperazione; fissa gli standard di tutela dei diritti di proprietà intellettuale come, nel campo del diritto d'autore, la tutela delle opere dell'ingegno per un periodo di 70 anni dopo la morte dell'autore e il diritto a una singola equa remunerazione per gli esecutori e i produttori di fonogrammi. Per il diritto di seguito si veda l'art. 10.10 dell'accordo.

**RIVISTE IPSOA**

**Sfoggia i tuoi fascicoli  
anche nella versione tablet e web!**

*Un abbonamento, tre diverse modalità di lettura.*



**RIVISTA  
CARTACEA**

Tutto ciò che è compreso nell'abbonamento sulla tua scrivania.



**VERSIONE  
TABLET**

Scarichi i fascicoli in anteprima, effettui ricerche, inserisci note, invii pagine ed articoli: tutto in mobilità!

Per accedere alla versione tablet basta scaricare l'app gratuita **Edicola Professionale** - disponibile su AppStore, Samsung Apps, Google Play o Amazon Store - ed inserire all'interno username e password di registrazione al sito ipsosa.

**NOVITÀ**



**VERSIONE  
WEB**

Dal tuo PC o notebook scarichi l'ultimo numero ancora in fase di stampa, accedi agli arretrati in PDF e navighi all'interno di un immenso patrimonio dottrinale.

Per accedere al servizio basta autenticarsi sul sito ipsosa con username, password e codice cliente, ed accedere alla sezione (TUTTI ABBONAMENTI) presente nella tua Home Page Personale.

Apple e iPad sono marchi di Apple Inc. - Android è un marchio di Google Inc.